

COMUNE DI GRUMO NEVANO
(Provincia di Napoli)

COPIA/~~ORIGINALE~~ DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 161

Categoria X Classe X

OGGETTO: Disposizioni per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie agli autori degli abusi edilizi per inottemperanza all'ordine di demolizione. Modulazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 31, comma 4 bis D.P.R. 380/2001. Atto di indirizzo.

L'anno **2017** il giorno **17** del mese di **novembre** alle ore **10,00** nel Comune suddetto e nella Casa comunale.

A seguito di regolare avviso si è riunita la Giunta comunale, con l'intervento dei signori:

componenti	P	A	componenti	P	A
1. Carmine D'Aponte – SINDACO F.F.	X		4. Antonio Chiacchio	X	
2. Mario Lamanna	X		5. Carla Cimmino		X
3. Rosa Bencivenga	X				

Riconosciuta legale l'adunanza, il Sindaco facente funzioni dott. **CARMINE D'APONTE** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il Segretario comunale dott. **VITTORIO FERRANTE**:

LA GIUNTA

Vista l'allegata proposta deliberativa relativa all'oggetto;

Dato atto che sulla stessa non sono stati acquisiti i pareri previsti dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, trattandosi di atto di indirizzo;

Ritenutala meritevole di approvazione;

A voti unanimi e palesi:

DELIBERA

di approvare l'allegata proposta relativa all'oggetto dando atto che, per l'effetto, il dispositivo della medesima è da intendersi qui integralmente riportato e trascritto;

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

Proponente: Ass. Mario Lamanna

Oggetto: Disposizioni per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie agli autori degli abusi edilizi per inottemperanza all'ordine di demolizione. Modulazione della sanzione amministrativa di cui all'art.31, comma 4 bis del D.P.R. 380/2001. Atto di indirizzo.

RELAZIONE ISTRUTTORIA

- l'art. 17, comma 1, lett q-bis, la legge 164/2014, c.d. "Sblocca Italia", ha inasprito le sanzioni per gli abusi edilizi in caso di mancata ottemperanza all'ordine di demolizione, introducendo, all'art. 31 del DPR 380/2001, rubricato "Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali", tre commi dal seguente contenuto:
- **4-bis.** "L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000,00 euro e 20.000,00 euro, salva l'applicazione di altre misurate sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente".
- **4-ter.** "I proventi delle sanzioni di cui al comma 4-bis spettano al comune e sono destinati esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e all'acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico".
- **4-quater.** "Ferme restando le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni a statuto ordinario possono aumentare l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 4-bis e stabilire che siano periodicamente reiterati qualora permanga l'inottemperanza all'ordine di demolizione".
- le ordinanze di demolizione emesse ai sensi dell'art.31 del D.P.R. 380/2001 ss.mm.ii., il Comune, qualora alla scadenza del termine fissato per l'esecuzione, ne accerti l'inottemperanza, deve applicare tempestivamente la sanzione pecuniaria di importo da 2.000,00 euro a euro 20.000,00, con applicazione nella misura massima di euro 20.000 qualora l'ordinanza non eseguita riguardi abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'art. 27, rubricato "Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia", che cita:
- **2.** "Il dirigente o il responsabile, quando accerti l'inizio o l'esecuzione di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché in tutti i casi di difformità dalle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi. Qualora si tratti di aree assoggettate alla tutela di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, o appartenenti ai beni disciplinati dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, nonché delle aree di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il dirigente provvede alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi, previa comunicazione alle amministrazioni competenti le quali possono eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa. Per le opere abusivamente realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, o su beni di interesse archeologico, nonché per le opere abusivamente realizzate su immobili soggetti a vincolo o di inedificabilità assoluta in applicazione delle disposizioni del titolo II del decreto

legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il Soprintendente, su richiesta della regione, del comune o delle altre autorità preposte alla tutela, ovvero decorso il termine di 180 giorni dall'accertamento dell'illecito, procede alla demolizione, anche avvalendosi delle modalità operative di cui ai commi 55 e 56 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662".

- la norma lascia ampia discrezionalità all'Amministrazione competente di graduare la misura della sanzione pecuniaria, pertanto si rende necessario emanare apposito atto di indirizzo al fine di stabilire equi e univoci criteri per l'irrogazione delle suddette sanzioni amministrative e dare indirizzi operativi agli uffici operativi a cui devono attenersi per le relative applicazioni, nel caso di accertata inottemperanza all'ordine di demolizione impartito;

Il Responsabile del VI Settore
ing. Salvatore Magiello

L'Assessore proponente,

Visto:

- La Legge 241/1990;
- L'art. 48 e 49 del D.Lgs. 267/2000;
- Il D.Lgs. n. 118/2011 e ss. mm e il;
- Il D.P.R. 380/2001;
- La Legge 164/2014, c.d. "Sblocca Italia";
- Letta la relazione del Responsabile del VI Settore LL.PP.- Urbanistica, che costituisce parte integrante del presente provvedimento e per le motivazioni e le norme espresse in narrativa;
- Considerato che si rende necessario graduare l'applicazione della sanzione di cui al comma 4-bis dell'art. 31 del D.P.R. 380/2001 ss.mm.ii., fermo restando l'applicazione nella misura massima nel caso di interventi in zone o su edifici di cui al precitato art. 27, comma 2 del medesimo Decreto, in modo da assicurare uniformità e trasparenza all'azione amministrativa, nonché proporzionalità e ragionevolezza di applicazione dando all'ufficio competente indirizzi operativi e stabilire criteri equi ed univoci a cui debbano attenersi in caso di accertata inottemperanza all'ordine di demolizione;
- Atteso che tale gradualità possa essere contenuta nelle misure che appresso individuate:

A. Opere non quantificabili in termini di volume e di superfici	€ 2.000,00
B. Interventi pertinenziali:	
• Fino a 10 mq	€ 2.500,00
• Oltre 10 mq e fino a 25 mq	€ 3.500,00
• Oltre 25 mq	€ 5.000,00
C. Interventi di nuova costruzione o ampliamenti di carattere residenziale, commerciale, direzionale, produttivo, artigianale, turistico-ricettivo, agricolo ed altri:	
• Fino a 100 mc	€ 5.000,00
• Oltre 100 mc e fino a 200 mc	€ 10.000,00
• Oltre 200 mc e fino a 350 mc	€ 13.000,00
• Oltre 350 mc e fino a 500 mc	€ 16.000,00
• Oltre 500 mc	€ 20.000,00
D. Interventi di ristrutturazione edilizia, con o senza modifica della destinazione d'uso	
• fino a 500 mc	€ 5.000,00
• oltre 500 mc e fino a 1000 mc	€ 8.000,00
• oltre 1000 mc e fino a 2000 mc	€ 10.000,00
• oltre a 2000 mc	€ 15.000,00

Ritenuto doversi provvedere all'emanazione di indirizzo relativo alla graduazione della misura sanzionatoria di cui all'art. 31 bis comma 4 del DPR 380/01,

PROPONE

Approvare le misure sanzionatorie di cui all'art.31, comma 4 bis del D.P.R. 380/2001", predisposto dal competente VI Settore Tecnico, per la disciplina dell'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie a carico degli autori di abusi edilizi per l'inottemperanza all'ordinanza di demolizione, così come introdotto dall'art. 17, comma 1, lett. q-bis, legge 164/2014, come di seguito graduate:

- | | |
|--|-------------|
| A. Opere non quantificabili in termini di volume e di superfici | € 2.000,00 |
| B. Interventi pertinenziali: | |
| • Fino a 10 mq | € 2.500,00 |
| • Oltre 10 mq e fino a 25 mq | € 3.500,00 |
| • Oltre 25 mq | € 5.000,00 |
| C. Interventi di nuova costruzione o ampliamenti di carattere residenziale, commerciale, direzionale, produttivo, artigianale, turistico-ricettivo, agricolo ed altri: | |
| • Fino a 100 mc | € 5.000,00 |
| • Oltre 100 mc e fino a 200 mc | € 10.000,00 |
| • Oltre 200 mc e fino a 350 mc | € 13.000,00 |
| • Oltre 350 mc e fino a 500 mc | € 16.000,00 |
| • Oltre 500 mc | € 20.000,00 |
| D. Interventi di ristrutturazione edilizia, con o senza modifica della destinazione d'uso | |
| • fino a 500 mc | € 5.000,00 |
| • oltre 500 mc e fino a 1000 mc | € 8.000,00 |
| • oltre 1000 mc e fino a 2000 mc | € 10.000,00 |
| • oltre a 2000 mc | € 15.000,00 |

Stabilire che:

- Nel caso in cui gli abusi sopra indicati siano stati realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'art. 27 del DPR n. 380/01 e s.m.i., la sanzione prevista, in conformità alla previsione di Legge, è indipendente dall'entità e dalla volumetria e dalle opere accertate ed è sempre pari al valore massimo di € 20.000,00;
- le relative sanzioni e le somme da corrispondere a titolo di oblazione per eventuali interventi edilizi abusivi non ricompresi tra quelli innanzi elencati, saranno determinate con provvedimento del Responsabile del Settore Urbanistica, per interpolazione alle tipologie elencate con i relativi importi o a discrezione del Responsabile, previa valutazione tecnica;
- la sanzione amministrativa pecuniaria verrà irrogata e notificato all'interessato dell'abuso con specifico atto amministrativo del Responsabile del Settore Urbanistica;
- la sanzione pecuniaria si aggiunge all'acquisizione al patrimonio comunale del bene e dell'area di sedime, prevista al comma 3 del medesimo art. 31 del TUE;
- L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nei termini stabiliti dal citato comma 3, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente;
- l'opera acquisita è demolita con ordinanza del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiara l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi (urbanistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico);
- i proventi delle sanzioni saranno incamerati dal Comune e destinati esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e all'acquisizione e attrezzature di aree destinate a verde pubblico;
- in caso di mancata adesione e regolarizzazione spontanea del pagamento entro il termine di gg. 90, decorrenti dalla notifica, si procederà all'emissione e notifica di Ordinanza di ingiunzione ed, in caso

di ulteriore inerzia dell'interessato, si provvedere all'avvio delle procedure per il recupero coattivo delle somme dovute, dando mandato della riscossione all'Ufficio Contenzioso;

- ai sensi dell'art. 31, comma 4-ter del D.P.R. 380/2001, i proventi delle sanzioni saranno incamerati dal Comune, nell'apposito capitolo in entrata e corrispondente capitolo di uscita e destinati esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e all'acquisizione e attrezzature di aree destinate a verde pubblico;
- Dare mandato ai Responsabili dei Settori di Polizia Locale, Urbanistica, Ragioneria e Contenzioso, ciascuno per le rispettive competenze, di attivare le procedure necessarie per l'applicazione del presente atto.

L'Assessore all'Urbanistica

Sig. Mario Lamanna



Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000.

Data

15/11/2017

Il Responsabile del VI Settore
ing. Salvatore Flagiello



Del che si è redatto il presente verbale che, approvato, viene così sottoscritto:

IL SINDACO f.f.

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Carmine D'Aponte

f.to dott. Vittorio Ferrante

PER COPIA CONFORME: 20/11/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Vittorio Ferrante

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio:

A T T E S T A

- Che la presente deliberazione:

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, viene pubblicata all'albo pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 20/11/2017

viene comunicata con lettera prot. n. 11764 in data 20/11/2017 ai Signori Capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 17/11/2017

non essendo soggetta a controllo ed essendo decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000);

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Vittorio Ferrante